

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 294



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

58° anno

11 novembre 2015

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/2002 della Commissione, del 10 novembre 2015, che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2015/2003 della Commissione, del 10 novembre 2015, che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾** 32
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2004 della Commissione, del 10 novembre 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 50

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/2005 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan** 53
- ★ **Decisione (PESC) 2015/2006 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa** 58
- ★ **Decisione (PESC) 2015/2007 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina** 64
- ★ **Decisione (PESC) 2015/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia** 69
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2009 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici** 70

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2015

che modifica l'allegato IC e l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1357/2014 ⁽²⁾ della Commissione che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ modifica le caratteristiche di pericolo dei rifiuti al fine di allinearle alle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Con questo emendamento, le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 vengono rinominate da HP1 a HP15 per evitare potenziali confusioni con i codici delle indicazioni di pericolo definiti nel regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento in questione si applica dal 1° giugno 2015.
- (2) L'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 che contiene istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento fa riferimento alla vecchia denominazione delle caratteristiche di pericolo e, pertanto, deve essere aggiornato di conseguenza.
- (3) La decisione 2014/955/UE della Commissione ⁽⁵⁾ sostituisce i rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE ⁽⁶⁾ della Commissione per tener conto del progresso tecnico e scientifico. La decisione 2014/955/UE si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.
- (4) La parte 2 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 contiene l'elenco dei rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE. A seguito della modifica della decisione 2000/532/CE, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero essere adeguato a tali modifiche. Pertanto, il presente regolamento deve applicarsi dalla stessa data del regolamento (UE) n. 1357/2014 e della decisione 2014/955/UE.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1013/2006.

⁽¹⁾ GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 365 del 19.12.2014, pag. 89).

⁽³⁾ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44).

⁽⁶⁾ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Gli allegati IC e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono così modificati:

1) al punto IV.25 dell'allegato IC, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) *Sottorubrica (viii)*: se pertinente indicare qui il o i codici H- adeguati, ossia i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. l'elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il rifiuto è considerato pericoloso in virtù dell'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, si prega di indicare il o i codici HP- conformemente al citato allegato III seguiti da "UE" (ad esempio, HP14 UE).»;

2) all'allegato V, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«Parte 2*Rifiuti elencati nell'allegato della decisione 2000/532/CE ⁽¹⁾*

01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 01	rifiuti da estrazione di minerali
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 03	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 04*	sterili che possono generare acido, prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi
01 03 08	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10
01 03 10*	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti
01 04	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 07*	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 10	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 11	rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
01 04 12	sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11

⁽¹⁾ I rifiuti contrassegnati da asterisco sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE. Per l'identificazione di un rifiuto di cui al presente elenco, occorre fare riferimento alle sezioni intitolate "Definizioni", "Valutazione e classificazione" e "Elenco dei rifiuti" di cui all'allegato della decisione 2000/532/CE.

- 01 04 13 rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
- 01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
- 01 05 05* fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
- 01 05 06* fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose
- 01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06
- 01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, PREPARAZIONE E LAVORAZIONE DI ALIMENTI
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca
- 02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
- 02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
- 02 01 08* rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 04 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti
- 02 06 03 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 04* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
- 03 02 01* preservanti del legno contenenti composti organici non alogenati
- 03 02 02* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati
- 03 02 03* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici
- 03 02 04* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
- 03 02 05* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non altrimenti specificati

- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
- 03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, E DELL'INDUSTRIA TESSILE
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 01 04 liquido di concia contenente cromo
- 04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
- 04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo
- 04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo
- 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad esempio grasso, cera)
- 04 02 14* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16* tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 19* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
- 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio
- 05 01 02* fanghi da processi di dissalazione

- 05 01 03* morchie da fondi di serbatoi
- 05 01 04* fanghi di alchili acidi
- 05 01 05* perdite di olio
- 05 01 06* fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature
- 05 01 07* catrami acidi
- 05 01 08* altri catrami
- 05 01 09* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 11* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 05 01 12* acidi contenenti oli
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie
- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 15* filtri di argilla esauriti
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 Bitume
- 05 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone
- 05 06 01* catrami acidi
- 05 06 03* altri catrami
- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale
- 05 07 01* rifiuti contenenti mercurio
- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
- 06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi
- 06 01 01* acido solforico e acido solforoso
- 06 01 02* acido cloridrico
- 06 01 03* acido fluoridrico
- 06 01 04* acido fosforico e fosforoso
- 06 01 05* acido nitrico e acido nitroso
- 06 01 06* altri acidi
- 06 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi
- 06 02 01* idrossido di calcio
- 06 02 03* idrossido di ammonio

- 06 02 04* idrossido di sodio e di potassio
- 06 02 05* altre basi
- 06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici
- 06 03 11* sali e loro soluzioni, contenenti cianuri
- 06 03 13* sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti
- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 15* ossidi metallici contenenti metalli pesanti
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03
- 06 04 03* rifiuti contenenti arsenico
- 06 04 04* rifiuti contenenti mercurio
- 06 04 05* rifiuti contenenti altri metalli pesanti
- 06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 05 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
- 06 05 02* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02
- 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione
- 06 06 02* rifiuti contenenti solfuri pericolosi
- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02
- 06 06 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni
- 06 07 01* rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto
- 06 07 02* carbone attivato dalla produzione di cloro
- 06 07 03* fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio
- 06 07 04* soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto
- 06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati
- 06 08 02* rifiuti contenenti clorosilani pericolosi
- 06 08 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo
- 06 09 02 scorie contenenti fosforo
- 06 09 03* rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti o contaminati da sostanze pericolose
- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 09 99 rifiuti non altrimenti specificati

- 06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti
- 06 10 02* rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 06 10 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
- 06 13 01* prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici
- 06 13 02* carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
- 06 13 03 nerofumo
- 06 13 04* rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
- 06 13 05* Fuliggine
- 06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base
- 07 01 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 01 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 01 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 01 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 01 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 01 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 01 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 01 99 rifiuti non altrimenti specificati
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
- 07 02 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 02 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 02 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 02 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 02 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 02 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici

- 07 02 14* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16* rifiuti contenenti siliconi pericolosi
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)
- 07 03 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 03 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 03 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 03 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 03 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 03 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici
- 07 04 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 04 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 04 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 04 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 04 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 04 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 05 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 05 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 05 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

- 07 05 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 05 13* rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose
- 07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
- 07 06 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 06 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 06 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 06 07* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08* altri fondi e residui di reazione
- 07 06 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 06 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti contenenti sostanze pericolose
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 01* soluzioni acquose di lavaggio e acque madri
- 07 07 03* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 04* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio e acque madri
- 07 07 07* residui di distillazione e residui di reazione, alogenati
- 07 07 08* altri residui di distillazione e residui di reazione
- 07 07 09* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 07 10* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 11* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 11* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13

- 08 01 15* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17
- 08 01 19* sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 21* residui di pittura o di sverniciatori
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
- 08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti
- 08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
- 08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
- 08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16* residui di soluzioni per incisione
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19* oli disperdenti
- 08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 09* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13* fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 15* rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

- 08 04 17* olio di resina
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08
- 08 05 01* isocianati di scarto
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 01* soluzioni di sviluppo e soluzioni attivanti a base acquosa
- 09 01 02* soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
- 09 01 03* soluzioni di sviluppo a base di solventi
- 09 01 04* soluzioni di fissaggio
- 09 01 05* soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
- 09 01 06* rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici
- 09 01 07 pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 pellicole e carta per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 13* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
- 10 01 rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19)
- 10 01 01 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)
- 10 01 02 ceneri leggere di carbone
- 10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato
- 10 01 04* ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
- 10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
- 10 01 09* acido solforico
- 10 01 13* ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come combustibile
- 10 01 14* ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 15 ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14
- 10 01 16* ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16
- 10 01 18* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18
- 10 01 20* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

- 10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20
- 10 01 22* fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, contenenti sostanze pericolose
- 10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia di caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
- 10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
- 10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
- 10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
- 10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 02 rifiuti dell'industria siderurgica
- 10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie
- 10 02 02 scorie non trattate
- 10 02 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
- 10 02 10 scaglie di laminazione
- 10 02 11* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11
- 10 02 13* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13
- 10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione
- 10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
- 10 03 02 frammenti di anodi
- 10 03 04* scorie della produzione primaria
- 10 03 05 rifiuti di allumina
- 10 03 08* scorie saline della produzione secondaria
- 10 03 09* scorie nere della produzione secondaria
- 10 03 15* schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 03 16 scorie diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15
- 10 03 17* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17
- 10 03 19* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 03 20 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19
- 10 03 21* altri particolati e polveri (compresi quelli prodotti da mulini a palle), contenenti sostanze pericolose
- 10 03 22 altri particolati e polveri (compresi quelli prodotte da mulini a palle), diversi da quelli di cui alla voce 10 03 21
- 10 03 23* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23
- 10 03 25* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

- 10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25
- 10 03 27* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27
- 10 03 29* rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
- 10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29
- 10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo
- 10 04 01* scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 04 02* scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 04 03* arsenato di calcio
- 10 04 04* polveri di gas di combustione
- 10 04 05* altre polveri e particolato
- 10 04 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 04 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09
- 10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
- 10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 05 03* polveri di gas di combustione
- 10 05 04 altre polveri e particolato
- 10 05 05* rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
- 10 05 06* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 05 08* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08
- 10 05 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10
- 10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame
- 10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 06 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 06 03* polveri di gas di combustione
- 10 06 04 altre polveri e particolato
- 10 06 06* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 06 07* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

- 10 06 09* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09
- 10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
- 10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria
- 10 07 02 scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
- 10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 04 altre polveri e particolato
- 10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 07 07* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07
- 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 08 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
- 10 08 04 particolato e polveri
- 10 08 08* scorie saline della produzione primaria e secondaria
- 10 08 09 altre scorie
- 10 08 10* scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose
- 10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
- 10 08 12* rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di anodi
- 10 08 13 rifiuti contenenti carbonio derivanti dalla produzione di anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12
- 10 08 14 frammenti di anodi
- 10 08 15* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 08 16 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15
- 10 08 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17
- 10 08 19* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli
- 10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19
- 10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
- 10 09 03 scorie di fusione
- 10 09 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
- 10 09 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
- 10 09 09* polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose

- 10 09 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
- 10 09 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
- 10 09 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13
- 10 09 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15
- 10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
- 10 10 03 scorie di fusione
- 10 10 05* forme e anime da fonderia inutilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05
- 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07
- 10 10 09* polveri di gas di combustione contenenti sostanze pericolose
- 10 10 10 polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09
- 10 10 11* altri particolati contenenti sostanze pericolose
- 10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
- 10 10 13* scarti di leganti contenenti sostanze pericolose
- 10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13
- 10 10 15* scarti di rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose
- 10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15
- 10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 particolato e polveri
- 10 11 09* residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 10 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 11* rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio da tubi a raggi catodici)
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 13* fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla macinazione del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 15* rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 16 rifiuti solidi prodotti dal trattamento di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 17* fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose

- 10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17
- 10 11 19* rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
- 10 12 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 12 06 stampi di scarto
- 10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
- 10 12 09* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 11* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
- 10 13 01 residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
- 10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
- 10 13 06 particolato e polveri (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)
- 10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
- 10 13 09* rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, contenenti amianto
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 12* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori
- 10 14 01* rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio
- 11 RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL RIVESTIMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA
- 11 01 rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e rivestimento di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decappaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)
- 11 01 05* acidi di decappaggio

- 11 01 06* acidi non specificati altrimenti
- 11 01 07* basi di decappaggio
- 11 01 08* fanghi di fosfatazione
- 11 01 09* fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09
- 11 01 11* soluzioni acquose di risciacquo, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 12 soluzioni acquose di risciacquo, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
- 11 01 13* rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose
- 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 11 01 15* eluati e fanghi di sistemi a membrana o sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose
- 11 01 16* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 11 01 98* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 02 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi
- 11 02 02* rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
- 11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
- 11 02 05* rifiuti da processi idrometallurgici del rame, contenenti sostanze pericolose
- 11 02 06 rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05
- 11 02 07* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
- 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento
- 11 03 01* rifiuti contenenti cianuro
- 11 03 02* altri rifiuti
- 11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo
- 11 05 01 zinco solido
- 11 05 02 ceneri di zinco
- 11 05 03* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
- 11 05 04* fondente esaurito
- 11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA SAGOMATURA E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
- 12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi
- 12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi

- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 06* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 07* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)
- 12 01 08* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni
- 12 01 09* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni
- 12 01 10* oli sintetici per macchinari
- 12 01 12* cere e grassi esauriti
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 14* fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14
- 12 01 16* residui di materiale di sabbiatura, contenente sostanze pericolose
- 12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
- 12 01 18* fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti oli
- 12 01 19* oli per macchinari, facilmente biodegradabili
- 12 01 20* corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e a vapore (tranne 11)
- 12 03 01* soluzioni acquose di lavaggio
- 12 03 02* rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore
- 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)
- 13 01 scarti di oli per circuiti idraulici
- 13 01 01* oli per circuiti idraulici contenenti PCB
- 13 01 04* emulsioni clorurate
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 09* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
- 13 01 10* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 01 12* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
- 13 01 13* altri oli per circuiti idraulici
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti
- 13 02 04* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05* oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06* oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07* oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili

- 13 02 08* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 03 oli isolanti e oli termovettori di scarto
- 13 03 01* oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB
- 13 03 06* oli isolanti e termovettori minerali clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01
- 13 03 07* oli isolanti e termovettori minerali non clorurati
- 13 03 08* oli sintetici isolanti e oli termovettori
- 13 03 09* oli isolanti e oli termovettori, facilmente biodegradabili
- 13 03 10* altri oli isolanti e oli termovettori
- 13 04 oli di sentina
- 13 04 01* oli di sentina da navigazione interna
- 13 04 02* oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli
- 13 04 03* oli di sentina da un altro tipo di navigazione
- 13 05 prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 01* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 03* fanghi da collettori
- 13 05 06* oli prodotti da separatori olio/acqua
- 13 05 07* acque oleose prodotte da separatori olio/acqua
- 13 05 08* miscugli di rifiuti prodotti da camere a sabbia e separatori olio/acqua
- 13 07 residui di combustibili liquidi
- 13 07 01* olio combustibile e carburante diesel
- 13 07 02* Benzina
- 13 07 03* altri carburanti (comprese le miscele)
- 13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti
- 13 08 01* fanghi e emulsioni da processi di dissalazione
- 13 08 02* altre emulsioni
- 13 08 99* rifiuti non specificati altrimenti
- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE 07 E 08)
- 14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
- 14 06 01* clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 14 06 02* altri solventi e miscele di solventi alogenati
- 14 06 03* altri solventi e miscele di solventi
- 14 06 04* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati
- 14 06 05* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
 - 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
 - 15 01 01 imballaggi di carta e cartone
 - 15 01 02 imballaggi di plastica
 - 15 01 03 imballaggi in legno
 - 15 01 04 imballaggi metallici
 - 15 01 05 imballaggi compositi
 - 15 01 06 imballaggi in materiali misti
 - 15 01 07 imballaggi di vetro
 - 15 01 09 imballaggi in materia tessile
 - 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
 - 15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti
 - 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
 - 15 02 02* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
 - 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
 - 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)
 - 16 01 03 pneumatici fuori uso
 - 16 01 04* veicoli fuori uso
 - 16 01 06 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
 - 16 01 07* filtri dell'olio
 - 16 01 08* componenti contenenti mercurio
 - 16 01 09* componenti contenenti PCB
 - 16 01 10* componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
 - 16 01 11* pastiglie per freni, contenenti amianto
 - 16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
 - 16 01 13* liquidi per freni
 - 16 01 14* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
 - 16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
 - 16 01 16 serbatoi per gas liquefatto
 - 16 01 17 metalli ferrosi

- 16 01 18 metalli non ferrosi
- 16 01 19 Plastica
- 16 01 20 Vetro
- 16 01 21* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14
- 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
- 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 16 02 09* trasformatori e condensatori contenenti PCB
- 16 02 10* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
- 16 02 11* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- 16 02 12* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
- 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾ diversi da quelli di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 12
- 16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- 16 02 15* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
- 16 03 03* rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
- 16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
- 16 03 05* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose
- 16 03 06 rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 03 07* mercurio metallico
- 16 04 esplosivi di scarto
- 16 04 01* munizioni di scarto
- 16 04 02* fuochi artificiali di scarto
- 16 04 03* altri esplosivi di scarto
- 16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto
- 16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
- 16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
- 16 05 06* sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
- 16 05 07* sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose
- 16 05 08* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose

⁽¹⁾ Fra i componenti pericolosi delle apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; i commutatori a mercurio, i vetri dei tubi a raggi catodici ed altri vetri attivati ecc.

- 16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
- 16 06 batterie ed accumulatori
- 16 06 01* batterie al piombo
- 16 06 02* batterie al nichel-cadmio
- 16 06 03* batterie contenenti mercurio
- 16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)
- 16 06 05 altre batterie e accumulatori
- 16 06 06* elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata
- 16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13)
- 16 07 08* rifiuti contenenti oli
- 16 07 09* rifiuti contenenti altre sostanze pericolose
- 16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 08 catalizzatori esauriti
- 16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
- 16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi
- 16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
- 16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
- 16 08 05* catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico
- 16 08 06* liquidi esauriti usati come catalizzatori
- 16 08 07* catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose
- 16 09 sostanze ossidanti
- 16 09 01* permanganati, ad esempio permanganato di potassio
- 16 09 02* cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
- 16 09 03* perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno
- 16 09 04* sostanze ossidanti non specificate altrimenti
- 16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
- 16 10 01* rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01
- 16 10 03* concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose
- 16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
- 16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari
- 16 11 01* rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
- 16 11 03* altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

- 16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
- 16 11 05* rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
- 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)
- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17 01 01 Cemento
- 17 01 02 Mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06* miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 Legno
- 17 02 02 Vetro
- 17 02 03 Plastica
- 17 02 04* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 03 03* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
- 17 04 02 Alluminio
- 17 04 03 Piombo
- 17 04 04 Zinco
- 17 04 05 ferro e acciaio
- 17 04 06 Stagno
- 17 04 07 metalli misti
- 17 04 09* rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
- 17 04 10* cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 05 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
- 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- 17 05 05* materiale di dragaggio contenente sostanze pericolose
- 17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05

- 17 05 07* pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- 17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 06 01* materiali isolanti, contenenti amianto
- 17 06 03* altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- 17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 06 05* materiali da costruzione contenenti amianto
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso
- 17 08 01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
- 17 09 01* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
- 17 09 02* rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti PCB, condensatori contenenti PCB)
- 17 09 03* altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE NON DIRETTAMENTE PROVENIENTI DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
- 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
- 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)
- 18 01 06* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
- 18 01 08* medicinali citotossici e citostatici
- 18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
- 18 01 10* rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
- 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali
- 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
- 18 02 02* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 05* sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
- 18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05

- 18 02 07* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
 - 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
 - 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
 - 19 01 05* residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi
 - 19 01 06* rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e altri rifiuti liquidi acquosi
 - 19 01 07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
 - 19 01 10* carbone attivo esaurito prodotto dal trattamento dei fumi
 - 19 01 11* ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
 - 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
 - 19 01 13* ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
 - 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
 - 19 01 15* polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
 - 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
 - 19 01 17* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
 - 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
 - 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 02 rifiuti prodotti da trattamenti chimico-fisici di rifiuti (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
 - 19 02 03 rifiuti premiscelati composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
 - 19 02 04* Rifiuti premiscelati contenenti almeno un rifiuto pericoloso
 - 19 02 05* fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05
 - 19 02 07* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
 - 19 02 08* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 09* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
 - 19 02 11* altri rifiuti contenenti sostanze pericolose
 - 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati
 - 19 03 04* rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08
 - 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
 - 19 03 06* rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

- 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
- 19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato
- 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
- 19 04 01 rifiuti vetrificati
- 19 04 02* ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi
- 19 04 03* fase solida non vetrificata
- 19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati
- 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
- 19 05 03 compost fuori specifica
- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti
- 19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
- 19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 07 percolato di discarica
- 19 07 02* percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
- 19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 08 01 Residui di vagliatura
- 19 08 02 rifiuti da dissabbiamento
- 19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
- 19 08 06* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 08 07* soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di ioni
- 19 08 08* rifiuti prodotti da sistemi a membrana, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
- 19 08 10* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09
- 19 08 11* fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose
- 19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
- 19 08 13* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali
- 19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
- 19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 03* frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli
- 19 11 01* filtri di argilla esauriti
- 19 11 02* catrami acidi
- 19 11 03* rifiuti liquidi acquosi
- 19 11 04* rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti mediante basi
- 19 11 05* fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05
- 19 11 07* rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi
- 19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 Vetro
- 19 12 06* legno, contenente sostanze pericolose
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 Prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

- 19 12 11* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
- 19 13 01* rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti da operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01
- 19 13 03* fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03
- 19 13 05* fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05
- 19 13 07* rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose
- 19 13 08 rifiuti liquidi acquosi e rifiuti concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 Vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 Abbigliamento
- 20 01 11 Prodotti tessili
- 20 01 13* Solventi
- 20 01 14* Acidi
- 20 01 15* Sostanze alcaline
- 20 01 17* Prodotti fotochimici
- 20 01 19* Pesticidi
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 29* detergenti, contenenti sostanze pericolose
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi ⁽¹⁾
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 37* legno contenente sostanze pericolose
- 20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 Plastica
- 20 01 40 Metalli
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 02 terra e roccia
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti».

⁽¹⁾ Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.

REGOLAMENTO (UE) 2015/2003 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2015****che applica il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione.
- (2) Sono necessarie misure di esecuzione per specificare i dati da trasmettere in vista della produzione delle statistiche di cui al modulo 1: «Imprese e società dell'informazione», e al modulo 2: «Individui, famiglie e società dell'informazione», nonché per stabilire i termini di trasmissione.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono quelli specificati nel modulo 1: «Imprese e società dell'informazione» dell'allegato I e nel modulo 2: «Individui, imprese e società dell'informazione» dell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 143 del 30.4.2004, pag. 49

ALLEGATO I

Modulo 1: imprese e società dell'informazione**A. Tematiche e loro caratteristiche**

- 1) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
 - a) sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese;
 - b) impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese;
 - c) commercio elettronico;
 - d) processi di e-business e aspetti organizzativi;
 - e) competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC;
 - f) ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, al commercio elettronico e ai processi di e-business;
 - g) accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).
- 2) Devono essere rilevate le seguenti caratteristiche delle imprese:
 - a) **sistemi TIC e loro utilizzo nelle imprese:**
 - i) per tutte le imprese:
 - utilizzo di computer;
 - ii) per le imprese che utilizzano computer:
 - (facoltativo) addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer per motivi professionali;
 - b) **impiego di Internet e di altre reti elettroniche da parte delle imprese:**
 - i) per le imprese che utilizzano computer:
 - accesso a Internet,
 - emissione o invio di fatture;
 - ii) per le imprese con accesso a Internet:
 - addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano computer con accesso a Internet per motivi professionali,
 - connessione a Internet: DSL o qualunque altro tipo di connessione fissa a banda larga a Internet,
 - connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite dispositivi portatili che utilizzano reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),
 - (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite computer portatile che utilizza reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),
 - (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda larga tramite altri dispositivi portatili, quali smartphone, che utilizzano reti di telefonia mobile («3G» o «4G»),
 - addetti — o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti — che utilizzano dispositivi portatili, forniti dall'impresa, che consentono la connessione a Internet attraverso reti di telefonia mobile per scopi di lavoro,
 - fornitura di dispositivi portatili che consentono agli addetti la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro,
 - sito Internet proprio,

- uso di social network, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,
 - uso di microblog o blog aziendali, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,
 - uso di siti web per condividere contenuti multimediali, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento,
 - uso di strumenti di tipo wiki per la diffusione delle conoscenze, per scopi non limitati alla diffusione di messaggi pubblicitari a pagamento;
- iii) per le imprese che dispongono di DSL o di qualunque altro tipo di connessione fissa a banda larga a Internet:
- velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a Internet più veloce in Mbit/s nelle seguenti bande: [0,< 2], [2,< 10], [10,< 30], [30,< 100], [$\geq$ 100];
- iv) per le imprese che dispongono di un proprio sito Internet, dati riguardanti la tipologia dei servizi offerti:
- descrizione dei prodotti o servizi, listini prezzi,
 - ordini o prenotazioni online,
 - possibilità per i visitatori del sito di personalizzare o progettare prodotti o servizi online,
 - tracciabilità o stato degli ordini,
 - personalizzazione dei contenuti del sito per i visitatori frequenti/abituali,
 - link o riferimenti ai profili dell'impresa sui social media,
 - (facoltativo) annuncio di posti di lavoro vacanti o domande di impiego online;
- v) per le imprese che forniscono ai loro addetti dispositivi portatili che consentono la connessione mobile a Internet per scopi di lavoro:
- fornitura di dispositivi portatili per l'accesso remoto al sistema e-mail dell'impresa,
 - fornitura di dispositivi portatili per l'accesso e la modifica di documenti dell'impresa,
 - fornitura di dispositivi portatili per l'uso di applicazioni software dedicate dell'impresa;
- c) **commercio elettronico:**
- i) per le imprese che utilizzano computer:
- ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi effettuate tramite siti web o app (vendite via web),
 - ricevimento nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite messaggi di tipo EDI (vendite di tipo EDI),
 - (facoltativo) effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI;
- ii) per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni effettuate tramite siti web o app nell'anno civile precedente:
- valore, o percentuale sul fatturato totale, delle vendite tramite commercio elettronico nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute tramite siti web o app,
 - percentuale delle vendite (fatturato) tramite commercio elettronico a privati (Business to Consumers: B2C) nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web o app,
 - percentuale delle vendite (fatturato) tramite commercio elettronico ad altre imprese (Business to Business: B2B) e alla pubblica amministrazione (Business to Government: B2G) nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute via siti web o app,
 - (facoltativo) utilizzo di sistemi di pagamento online per vendite effettuate tramite siti web o app, ossia con pagamento integrato nella transazione,
 - (facoltativo) utilizzo di sistemi di pagamento offline per vendite effettuate tramite siti web o app, ossia con pagamento non integrato nella transazione;

- iii) per le imprese che hanno ricevuto ordinazioni di prodotti o di servizi tramite messaggi di tipo EDI:
 - valore o percentuale del fatturato totale delle vendite tramite commercio elettronico nell'anno civile precedente sulla base di ordinazioni pervenute mediante messaggi di tipo EDI;
- iv) per le imprese che hanno effettuato ordinazioni tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI le seguenti informazioni sono facoltative:
 - effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web o app,
 - effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite messaggi di tipo EDI,
 - effettuazione nell'anno civile precedente di ordinazioni di beni o servizi tramite siti web, app o messaggi di tipo EDI per un valore minimo equivalente all'1 % del valore totale degli acquisti;

d) processi di e-business e aspetti organizzativi

- i) per le imprese che utilizzano computer:
 - (facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte gli stessi dati dell'impresa da dispositivi intelligenti o sensori,
 - (facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte dati di geolocalizzazione,
 - (facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando come fonte dati generati da social media,
 - (facoltativo) analisi di Big Data nel corso dell'anno civile precedente, utilizzando altre fonti di dati non specificate in questo punto;
- ii) per le imprese che analizzano Big Data:
 - (facoltativo) analisi di Big Data ad opera di addetti dell'impresa,
 - (facoltativo) analisi di Big Data ad opera di prestatori di servizi esterni;
- iii) per le imprese che utilizzano computer:
 - emissione/invio di ogni tipo di fattura ad altre imprese nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,
 - emissione/invio di ogni tipo di fattura alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,
 - emissione/invio di ogni tipo di fattura a privati nel corso dell'anno civile precedente, in formato elettronico o cartaceo,
 - percentuale di tutte le fatture elettroniche ricevute nel corso dell'anno civile precedente in un formato standard adatto al trattamento automatico,
 - percentuale di tutte le fatture ricevute nel corso dell'anno civile precedente in formato cartaceo o in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico;
- iv) per le imprese che hanno emesso/inviato fatture ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente:
 - percentuale di tutte le fatture elettroniche emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione in un formato elettronico standard adatto al trattamento automatico nel corso dell'anno civile precedente,
 - percentuale di tutte le fatture emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente in un formato elettronico non adatto al trattamento automatico,
 - percentuale di tutte le fatture emesse/inviate ad altre imprese o alla pubblica amministrazione nel corso dell'anno civile precedente solo in formato cartaceo;

e) **competenza in materia di TIC nell'unità di impresa e fabbisogno di personale qualificato in TIC:**

i) per le imprese che utilizzano computer:

- impiego di specialisti in TIC,
- organizzazione di qualsiasi tipo di formazione per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC, durante l'anno civile precedente,
- organizzazione di qualsiasi tipo di formazione per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a personale non specialista in TIC, durante l'anno civile precedente,
- assunzione o tentata assunzione di specialisti in TIC, durante l'anno civile precedente,
- esecuzione delle seguenti funzioni nel quadro delle TIC, durante l'anno civile precedente (disaggregato in «principalmente dai propri dipendenti, compresi i dipendenti impiegati nella società madre o in società affiliate»; «principalmente da fornitori esterni» o «non pertinente»):
 - manutenzione delle infrastrutture TIC (server, computer, stampanti, reti),
 - supporto per software per ufficio,
 - sviluppo di sistemi/software di gestione aziendale,
 - supporto per sistemi/software di gestione aziendale,
 - sviluppo di applicazioni web,
 - supporto per applicazioni web,
 - sicurezza e protezione dei dati;

ii) per le imprese che utilizzano computer e che hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC durante l'anno civile precedente:

- esistenza di posti vacanti di difficile copertura per specialisti in TIC;

f) **ostacoli all'utilizzo di TIC, Internet e altre reti elettroniche, al commercio elettronico e ai processi di e-business:**

i) per le imprese che utilizzano computer:

- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: prodotti o servizi non idonei alla vendita via web,
- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi logistici,
- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi di pagamento,
- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi connessi alla sicurezza delle TIC o alla protezione dei dati,
- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: problemi inerenti al contesto giuridico,
- (facoltativo) ostacoli che hanno limitato o impedito le vendite tramite siti web o app: costi di investimento eccessivi rispetto ai ricavi attesi;

g) **accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale):**

i) per le imprese con accesso a Internet:

- fornitura di accesso remoto al sistema e-mail, ai documenti e alle applicazioni dell'impresa,
- pubblicità a pagamento su Internet,
- utilizzo di servizi di cloud computing, esclusi servizi gratuiti;

- ii) per le imprese che pagano per la pubblicità su Internet e utilizzano uno dei seguenti metodi di pubblicità mirata:
- metodo pubblicitario basato sulla ricerca di parole chiave o di contenuti di siti web da parte degli utenti,
 - metodo pubblicitario basato sul rintracciamento delle attività passate degli utenti su Internet o del loro profilo,
 - metodo pubblicitario basato sulla geolocalizzazione degli utenti di Internet,
 - qualsiasi altro metodo di pubblicità mirata su Internet non specificato sopra;
- iii) per le imprese con accesso a Internet e che acquistano servizi di cloud computing:
- utilizzo dell'e-mail sotto forma di servizio di cloud computing,
 - utilizzo di software per ufficio sotto forma di servizio di cloud computing,
 - stoccaggio della o delle basi dati dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing,
 - stoccaggio di file sotto forma di servizio di cloud computing,
 - utilizzo di applicazioni software di finanza o contabilità sotto forma di servizio di cloud computing,
 - utilizzo di processi di Customer Relationship Management (CRM) sotto forma di servizio di cloud computing,
 - utilizzo di potenza di elaborazione per far funzionare il software proprio dell'impresa sotto forma di servizio di cloud computing,
 - utilizzo di servizi di cloud computing forniti da server condivisi di fornitori di servizi,
 - utilizzo di servizi di cloud computing forniti da server di fornitori di servizi riservati esclusivamente all'impresa.
- 3) Le seguenti caratteristiche generali per tutte le imprese devono essere rilevate od ottenute da fonti alternative:
- attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente,
 - numero medio di addetti nell'anno civile precedente,
 - valore totale del fatturato, IVA esclusa, nell'anno civile precedente.

B. Campo di applicazione

Le caratteristiche di cui alla lettera A, punti 2 e 3, devono essere rilevate per le seguenti categorie di imprese:

- 1) attività economica: imprese classificate nelle seguenti categorie della NACE Rev. 2:

Categoria NACE	Descrizione
Sezione C	«Attività manifatturiere»
Sezioni D ed E	«Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata», «Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento»
Sezione F	«Costruzioni»
Sezione G	«Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli»
Sezione H	«Trasporto e magazzinaggio»
Sezione I	«Servizi di alloggio e di ristorazione»
Sezione J	«Servizi di informazione e comunicazione»

Categoria NACE	Descrizione
Sezione L	«Attività immobiliari»
Divisioni 69-74	«Attività professionali, scientifiche e tecniche»
Sezione N	«Attività amministrative e di servizi di supporto»
Gruppo 95.1	«Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni»;

2) dimensioni dell'impresa: imprese con 10 o più addetti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa;

3) copertura geografica: imprese ovunque ubicate sul territorio dello Stato membro.

C. Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento è l'anno 2015 per le caratteristiche che si riferiscono all'anno civile precedente. Per le altre caratteristiche il periodo di riferimento è il 2016.

D. Disaggregazioni di dati

Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui al punto 2 della parte A devono essere rilevate le seguenti caratteristiche generali:

1) disaggregazione per attività economica: secondo i seguenti aggregati della NACE Rev. 2:

Aggregazione NACE Rev. 2 per l'eventuale calcolo di aggregati nazionali
10-18
19-23
24-25
26-33
35-39
41-43
45-47
47
49-53
55
58-63
68
69-74
77-82
26.1-26.4, 26.8, 46.5, 58.2, 61, 62, 63.1, 95.1

Aggregazione NACE Rev. 2
per l'eventuale calcolo di aggregati europei

10-12
13-15
16-18
26
27-28
29-30
31-33
45
46
55-56
58-60
61
62-63
77-78 + 80-82
79
95.1;

2) disaggregazione per classe di dimensioni: disaggregazione dei dati in funzione delle seguenti classi di addetti:

Classe di addetti

10 o più addetti
Da 10 a 49 addetti
Da 50 a 249 addetti
250 o più addetti.

Se coperti, i dati relativi alle classi vanno disaggregati in funzione della seguente tabella:

Classe di addetti

Meno di 10 addetti (facoltativo)
Meno di 5 addetti (facoltativo)
Da 5 a 9 addetti (facoltativo).

E. Periodicità

I dati richiesti nel presente allegato sono forniti una volta per l'anno 2016.

F. Termini di trasmissione

- 1) I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat, segnalandone se necessario la riservatezza o l'inattendibilità, anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato.
 - 2) I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016.
 - 3) La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016.
 - 4) I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.
-

ALLEGATO II

Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione**A. Tematiche e loro caratteristiche**

- 1) Le tematiche da trattare per l'anno di riferimento 2016, selezionate nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 808/2004, sono le seguenti:
 - a) accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie;
 - b) utilizzo di Internet e di altre reti elettroniche a vari scopi da parte di individui e/o famiglie;
 - c) sicurezza e fiducia nelle TIC;
 - d) competenze e abilità in materia di TIC;
 - e) ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet;
 - f) uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government);
 - g) accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale).
- 2) Vanno rilevate le caratteristiche di cui in appresso:
 - a) **accesso a e utilizzo delle TIC da parte di individui e/o famiglie:**
 - i) per tutte le famiglie:
 - accesso a Internet da casa (tramite qualsiasi dispositivo);
 - ii) per le famiglie con accesso a Internet:
 - connessione a Internet: connessione fissa a banda larga, ad esempio DSL, ADSL, VDSL, cavo, fibra ottica, satellite, WiFi pubblico,
 - connessione a Internet: connessione mobile a banda larga (tramite rete di telefonia mobile, almeno 3G, ad esempio UMTS, utilizzando come modem una scheda SIM, una chiavetta USB, un telefono cellulare o uno smartphone),
 - (facoltativo) connessione a Internet: accesso dial-up attraverso la linea telefonica normale o una connessione ISDN,
 - (facoltativo) connessione a Internet: connessione mobile a banda stretta (tramite rete di telefonia mobile inferiore a 3G, ad esempio 2G+/GPRS, utilizzando come modem una scheda SIM, una chiavetta USB, un telefono cellulare o uno smartphone);
 - b) **utilizzo di Internet a vari scopi da parte di individui e/o famiglie:**
 - i) per tutti i singoli individui:
 - ultima connessione a Internet (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai utilizzato Internet);
 - ii) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet:
 - ultima operazione commerciale in rete a fini privati (negli ultimi tre mesi; in un periodo compreso tra tre mesi fa e un anno fa; più di un anno fa; mai effettuato un acquisto o inoltrato un ordine su Internet);
 - iii) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:
 - frequenza media dell'utilizzo di Internet negli ultimi tre mesi [tutti i giorni o quasi tutti i giorni; almeno una volta alla settimana (ma non tutti i giorni); meno di una volta alla settimana],
 - accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite PC da tavolo,
 - accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite laptop o netbook,
 - accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite tablet,

- accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite telefono cellulare o smartphone,
- accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite altri dispositivi mobili (ad esempio lettore di contenuti media o di giochi, lettore di e-book, smart watch),
- accesso a Internet negli ultimi tre mesi tramite smart TV (direttamente collegata a Internet, ad esempio tramite WiFi, e non tramite un altro dispositivo utilizzandola come schermo più grande),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per spedire o ricevere e-mail,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per telefonare o per effettuare videochiamate (utilizzando una webcam) via Internet (utilizzando applicazioni),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per partecipare a social network (creare un profilo utente, postare messaggi o altro),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per leggere informazioni o quotidiani e riviste online,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni su prodotti o servizi,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per accedere a programmi di giochi o per scaricarli,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per ascoltare musica (ad esempio una web radio o musica in streaming),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita) da emittenti televisive,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare video on demand da servizi commerciali,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per guardare contenuti video da servizi di condivisione,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per caricare su un sito contenuti di propria creazione (testi, foto, video, musica, software ecc.) per condividerli,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per creare siti web o blog,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per cercare informazioni mediche,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fissare un appuntamento con un medico attraverso un sito Internet (ad esempio di un ospedale o di un centro di cura),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per fruire di servizi connessi a viaggi o soggiorni,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per vendere prodotti o servizi (ad esempio attraverso aste online),
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per effettuare operazioni bancarie via Internet,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi tre mesi per pagare beni o servizi acquistati su Internet utilizzando piattaforme di pagamento,
- utilizzo a scopi privati di spazio di archiviazione su Internet negli ultimi tre mesi per salvare documenti, immagini, musica, video o altri file (ad esempio Google Drive, Dropbox, Windows OneDrive, iCloud, Amazon Cloud Drive),
- utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: seguire un corso online,

- utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: utilizzo di materiale online diverso da un corso completo (ad esempio, materiali audiovisivi, software di apprendimento, libri di testo elettronici),
 - utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere attività formative: comunicare con formatori o studenti tramite siti web/portali dedicati all'istruzione,
 - (facoltativo) utilizzo di Internet a scopi di istruzione, professionali o privati negli ultimi tre mesi per svolgere altre attività formative;
- iv) per i singoli individui che hanno utilizzato la smart TV per accedere a Internet negli ultimi tre mesi:
- utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per guardare la televisione in streaming (in diretta o in differita),
 - utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per guardare altri contenuti video (on demand o da servizi di condivisione),
 - utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per navigare su Internet tramite una app browser,
 - utilizzo della smart TV negli ultimi tre mesi per utilizzare altre app (ad esempio Skype, Facebook, giochi, acquisti online);
- v) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet a scopi privati negli ultimi dodici mesi:
- utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare o vendere azioni, obbligazioni, fondi o altri servizi finanziari,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare o rinnovare polizze assicurative esistenti, comprese quelle offerte come pacchetto associato a un altro servizio (ad esempio un'assicurazione di viaggio offerta insieme a un biglietto aereo),
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere un prestito o un credito da banche o da altri fornitori di servizi finanziari;
- vi) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet per operazioni commerciali in rete a fini privati negli ultimi dodici mesi:
- utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare prodotti alimentari o generi di drogheria,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare articoli per la casa,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare medicinali,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare capi di abbigliamento o articoli sportivi,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare hardware,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare attrezzature elettroniche (apparecchi fotografici ecc.),
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per acquistare servizi di telecomunicazione (ad esempio abbonamenti TV, a telecomunicazioni a banda larga, a telefonia fissa o cellulare o ricariche di carte telefoniche prepagate),
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare soggiorni di vacanza (alberghi ecc.),
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per prenotare viaggi (biglietti di mezzi di trasporto, noleggio auto ecc.),
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per effettuare prenotazioni di biglietti per spettacoli,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare film o musica,
 - utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare libri, riviste o giornali (inclusi e-book),

- utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare sussidi per e-learning,
- utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare videogiochi, altro software e altri upgrade di software,
- utilizzo di Internet negli ultimi dodici mesi per ordinare altri prodotti o servizi,
- prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori nazionali,
- prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi dell'UE,
- prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori di altri paesi,
- prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi presso venditori il cui paese d'origine è sconosciuto,
- numero di ordini o di beni o servizi acquistati su Internet negli ultimi tre mesi (numero di ordini/acquisti o disaggregazione nelle seguenti classi: 1-2 ordini/acquisti; tra > 2 e 5 ordini/acquisti; tra > 5 e 10 ordini/acquisti; > 10 ordini/acquisti),
- valore totale degli acquisti di beni e servizi (esclusi titoli o altri servizi finanziari) effettuati su Internet negli ultimi tre mesi (importi espressi in EUR o nelle seguenti classi: meno di 50 EUR, tra 50 EUR e meno di 100 EUR, tra 100 EUR e meno di 500 EUR, tra 500 EUR e meno di 1 000 EUR, 1 000 EUR e oltre, sconosciuto),
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: guasto tecnico del sito Internet durante l'ordine o il pagamento,
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: difficoltà a reperire informazioni circa le garanzie e altri diritti giuridici,
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: rapidità di consegna inferiore a quella indicata,
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: costi finali superiori a quelli indicati (ad esempio costi di spedizione più elevati, commissioni impreviste),
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: articoli consegnati sbagliati o danneggiati,
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: frodi (ad esempio nessuna consegna di prodotti o servizi, utilizzo abusivo dei dati della carta di credito),
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: difficoltà nel presentare reclami e ottenere risarcimenti o risposta insoddisfacente a un reclamo,
- (facoltativo) problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet: rivenditore straniero che non vende nel paese del rispondente,
- (facoltativo) altri problemi riscontrati in sede di operazioni commerciali via Internet,
- (facoltativo) nessun problema riscontrato in sede di operazioni commerciali via Internet,
- frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da vari siti web di vendita, produzione o fornitura di servizi prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;
- frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da siti web o app per il confronto di prezzi o di prodotti prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;
- frequenza di utilizzo di informazioni ricavate da siti web o blog di recensioni di clienti prima di procedere a un acquisto online negli ultimi dodici mesi, precisando se tale metodo è stato seguito sempre o quasi sempre, a volte, raramente o mai;
- prodotti o servizi acquistati o ordinati negli ultimi dodici mesi tramite clic/acquisto immediato da un annuncio pubblicato su social media o app;

c) sicurezza e fiducia nelle TIC:**i) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:**

- dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati personali (ad esempio nome e cognome, data di nascita, numero di carta d'identità),
- dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati di contatto (ad esempio indirizzo, numero di telefono, e-mail),
- dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi: dati di pagamento (ad esempio estremi della carta di credito o di debito, numero di conto corrente),
- altri dati personali trasmessi via Internet negli ultimi dodici mesi, ad esempio foto, ubicazione attuale, informazioni connesse alla salute, al lavoro, al reddito,
- nessun dato personale trasmesso via Internet negli ultimi dodici mesi,
- lettura dell'informativa sulla privacy prima della trasmissione di dati personali negli ultimi dodici mesi,
- restrizioni di accesso all'ubicazione geografica negli ultimi dodici mesi,
- accesso limitato al profilo o ai contenuti su social network negli ultimi dodici mesi,
- consenso rifiutato all'utilizzo di dati personali a fini pubblicitari negli ultimi dodici mesi,
- verifica della sicurezza (per esempio siti https, presenza del logo di sicurezza o di certificati) dei siti web che richiedevano l'inserimento di dati personali negli ultimi dodici mesi,
- richiesta a siti Internet o a motori di ricerca dei dati sul rispondente in loro possesso al fine di aggiornarli o eliminarli negli ultimi dodici mesi,
- consapevolezza che i cookie possono essere utilizzati per rintracciare i movimenti degli utenti su Internet, per elaborare un profilo di ciascun utente e presentare agli utenti annunci personalizzati,
- (facoltativo) preoccupazioni legate al rintracciamento dell'attività online al fine di elaborare pubblicità personalizzata, precisando il grado di preoccupazione: molto preoccupato, moderatamente preoccupato o per niente preoccupato,
- avere modificato almeno una volta le impostazioni di sicurezza del browser per evitare o limitare la quantità di cookie sul proprio computer,
- uso di software antitracciamento;

d) competenze e abilità in materia di TIC:**i) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:**

- competenze per trasferire file tra un computer e altri dispositivi,
- competenze per installare software o applicazioni (app),
- competenze per modificare le impostazioni di qualsiasi software, compresi il sistema operativo o i programmi di sicurezza,
- competenze per copiare o spostare file o cartelle,
- competenze per l'utilizzo di software di trattamento testi,
- competenze per creare presentazioni o documenti che integrano testo, immagini, tabelle o grafici,
- competenze per l'utilizzo di software tabulatori,
- competenze di fotoritocco e di edizione di file video o audio,
- competenze di scrittura di codice in un linguaggio di programmazione;

ii) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet e software tabulatori negli ultimi dodici mesi:

- capacità di utilizzare le funzioni avanzate del software tabulatore per organizzare e analizzare dati, ad esempio la cernita, i filtri, l'uso di formule e la creazione di grafici;

e) **ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet:**

i) per le famiglie che non hanno accesso a Internet da casa, precisando il motivo del mancato accesso a Internet da casa:

- accesso a Internet da un altro luogo,
- nessun bisogno di Internet perché inutile o non interessante,
- costo delle apparecchiature eccessivamente elevato,
- costi di accesso (ad esempio telefono o abbonamento DSL) eccessivamente elevati,
- abilità insufficienti,
- timori per la privacy o la sicurezza,
- Internet a banda larga non disponibile in zona,
- altro motivo o altri motivi;

f) **uso delle TIC da parte degli individui per scambiare informazioni e servizi con le amministrazioni e i poteri pubblici (e-government):**

i) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi dodici mesi:

- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per ottenere informazioni da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per scaricare moduli ufficiali da siti web della pubblica amministrazione o di gestori di servizi pubblici,
- utilizzo a scopi privati di Internet negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli web compilati alla pubblica amministrazione o a gestori di servizi pubblici;

ii) per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi per inoltrare moduli compilati e non l'hanno fatto adducendo il seguente motivo:

- mancata necessità di inoltrare moduli ufficiali;

iii) per i singoli individui che non hanno utilizzato siti web della pubblica amministrazione a scopi privati negli ultimi dodici mesi e non l'hanno fatto, pur avendo la necessità di inoltrare moduli ufficiali, adducendo il seguente motivo:

- indisponibilità di un siffatto servizio,
- abilità o conoscenze insufficienti (ad esempio incapacità del rispondente di utilizzare il sito o uso giudicato troppo complicato),
- timori circa la protezione e la sicurezza dei dati personali,
- (facoltativo) mancanza di firma elettronica o di certificati/ID elettronici necessari per l'autenticazione o per l'utilizzo del servizio o problemi ad essi legati;
- vi ha provveduto un terzo (ad esempio consulente, commercialista, parente o familiare),
- mancato utilizzo di Internet per l'inoltro di moduli compilati alla pubblica amministrazione per altri motivi;

g) accesso a e uso di tecnologie che permettono di collegarsi a Internet o ad altre reti da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento (connettività universale):

i) per i singoli individui che hanno utilizzato Internet negli ultimi tre mesi:

- utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,
- utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete di telefonia mobile,
- utilizzo di telefono cellulare o smartphone negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete senza fili (ad esempio WiFi),
- utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,
- utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, con connessione a una rete di telefonia mobile utilizzando come modem una chiavetta USB, una scheda SIM, un cellulare o uno smartphone,
- utilizzo di computer portatile (ad esempio laptop o tablet) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro, tramite rete senza fili (ad esempio WiFi),
- utilizzo di altri dispositivi mobili (ad esempio lettore di contenuti media o di giochi, lettore di e-book, smart watch) negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro,
- nessun utilizzo di dispositivi mobili negli ultimi tre mesi per la connessione a Internet fuori casa, da un luogo diverso dal luogo di lavoro.

B. Campo di applicazione

- 1) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie sono le famiglie nelle quali almeno un componente rientra nella classe di età 16-74 anni.
- 2) Le unità statistiche da considerare per le caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui sono i singoli individui di età compresa tra 16 e 74 anni.
- 3) La copertura geografica comprende le famiglie e/o i singoli individui ovunque residenti sul territorio dello Stato membro interessato.

C. Periodo di riferimento

Il periodo di riferimento principale per la rilevazione delle statistiche è il primo trimestre del 2016.

D. Caratteristiche socioeconomiche generali

- 1) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono alle famiglie vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
 - a) regione di residenza secondo la classificazione NUTS1 delle regioni;
 - b) (facoltativo) regione di residenza secondo la classificazione NUTS2;
 - c) ubicazione geografica: residenti in regioni meno sviluppate, residenti in regioni in transizione, residenti in regioni più sviluppate;
 - d) grado di urbanizzazione: residenti in aree densamente popolate; residenti in aree mediamente popolate, residenti in aree scarsamente popolate;
 - e) tipologia familiare, precisando: numero di componenti della famiglia; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di studenti di età compresa tra i 16 e i 24 anni; (facoltativo) numero di persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni; (facoltativo) numero di persone di età superiore ai 65 anni (da rilevare separatamente: numero di figli di età inferiore a 16 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 14 e i 15 anni; (facoltativo) numero di figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni; (facoltativo) numero di figli di 4 anni o di età inferiore a 4 anni);

- f) (facoltativo) reddito netto mensile della famiglia, da rilevare in termini di valore o utilizzando fasce compatibili con i quartili di reddito;
- g) (facoltativo) reddito mensile netto totale equivalente della famiglia espresso in quintili.
- 2) Per le tematiche e le loro caratteristiche di cui alla sezione A, punto 2, del presente allegato che si riferiscono ai singoli individui vanno rilevate le seguenti caratteristiche generali:
- a) sesso;
- b) paese di nascita, precisando se il soggetto è nato nel paese o all'estero, nel qual caso precisando se è nato in un altro Stato membro dell'UE o in uno Stato non membro dell'UE;
- c) paese di cittadinanza, precisando se il soggetto è cittadino del paese o cittadino di un altro paese, precisando se è cittadino di un altro Stato membro dell'UE o cittadino di uno Stato non membro dell'UE;
- d) età, in anni compiuti; (facoltativo) persona di meno di 16 anni o di più di 74 anni, o entrambi;
- e) (facoltativo) stato civile de facto, in unione consensuale o no;
- f) livello di istruzione, precisando il titolo di studio più elevato conseguito secondo l'International Standard Classification of Education (ISCED 2011): al massimo istruzione secondaria inferiore (ISCED 0, 1 o 2); istruzione secondaria superiore e postsecondaria non universitaria (ISCED 3 o 4); istruzione universitaria (ISCED 5, 6, 7 o 8); meno dell'istruzione elementare (ISCED 0); istruzione elementare (ISCED 1); istruzione secondaria inferiore (ISCED 2); istruzione secondaria superiore (ISCED 3); istruzione post-secondaria non universitaria (ISCED 4); istruzione terziaria a ciclo breve (ISCED 5); baccalaureato o istruzione equivalente (ISCED 6); master o istruzione equivalente (ISCED 7); dottorato o istruzione equivalente (ISCED 8),
- g) situazione lavorativa, precisando se la persona è lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari (facoltativo: lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo pieno; lavoratore dipendente o lavoratore autonomo a tempo parziale; lavoratore dipendente con una occupazione permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratore dipendente con un lavoro a termine o un contratto di lavoro a tempo determinato; lavoratore autonomo, compresi i coadiuvanti familiari);
- h) (facoltativo) specificare il settore economico di occupazione:

Sezioni della NACE Rev. 2	Descrizione
A	Agricoltura, silvicoltura e pesca
B, C, D ed E	Attività estrattiva, attività manifatturiere e altre attività
F	Edilizia
G, H e I	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; trasporto; servizi di alloggio e di ristorazione
J	Informazione e comunicazione
K	Attività finanziarie e assicurative
L	Attività immobiliari
M e N	Settore dei servizi alle imprese
O, P e Q	Amministrazione pubblica e difesa; istruzione; sanità e assistenza sociale
R, S, T e U	Altri servizi;

- i) situazione lavorativa, precisando se la persona è disoccupata o è uno studente non compreso nelle forze di lavoro, o in altra condizione, non nelle forze di lavoro, precisando facoltativamente se la persona è ritirata dal lavoro per pensione, pensione anticipata o cessazione di attività; permanentemente inabile al lavoro; in servizio di leva o servizio civile obbligatorio; persona che svolge mansioni domestiche o è inattiva per qualsiasi altra ragione;
- j) professione secondo l'International Standard Classification of Occupations (ISCO-08), precisando se la persona è classificata come lavoratore manuale, lavoratore non manuale, lavoratore delle TIC, lavoratore non delle TIC e, facoltativamente, tutte le professioni secondo l'ISCO-08 a livello di due cifre.

E. Periodicità

I dati sono forniti una volta per l'anno 2016.

F. Termini di trasmissione

- 1) I singoli record, tali da non permettere la diretta identificazione delle unità statistiche in questione, di cui all'articolo 6 e all'allegato II, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004, devono essere trasmessi a Eurostat anteriormente al 5 ottobre 2016. Entro tale data il dataset deve essere definito, convalidato e accettato.
 - 2) I metadati di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono trasmessi a Eurostat entro il 31 maggio 2016.
 - 3) La relazione sulla qualità di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 808/2004 è trasmessa a Eurostat entro il 5 novembre 2016.
 - 4) I dati e i metadati sono trasmessi a Eurostat secondo le norme di scambio specificate da Eurostat utilizzando il punto di ingresso unico. I metadati e la relazione sulla qualità sono trasmessi utilizzando la struttura di metadati standard definita da Eurostat.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2004 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	49,2
	MA	75,6
	MK	50,7
	TR	74,5
	ZZ	62,5
0707 00 05	AL	80,9
	JO	229,9
	MA	183,4
	TR	156,7
	ZZ	162,7
0709 93 10	MA	131,4
	TR	177,9
	ZZ	154,7
0805 20 10	CL	170,3
	MA	81,7
	PE	166,7
	TR	83,5
	ZA	150,6
	ZZ	130,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CL	184,7
	PE	147,1
	TR	73,1
	ZA	95,1
	ZZ	125,0
	TR	105,6
0805 50 10	ZZ	105,6
	BR	311,3
0806 10 10	EG	226,4
	PE	251,0
	TR	169,1
	ZZ	239,5
	AR	145,7
0808 10 80	CA	163,3
	CL	84,4
	MK	29,8
	NZ	142,2
	US	146,9
	ZA	223,1
	ZZ	133,6

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0808 30 90	BA	73,9
	CN	83,9
	TR	135,2
	XS	80,0
	ZZ	93,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/2005 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/393/PESC ⁽¹⁾, relativa alla nomina del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il suo mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Franz-Michael SKJOLD MELLBIN quale RSUE in Afghanistan è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 2

Obiettivi strategici

L'RSUE rappresenta l'Unione e ne promuove gli obiettivi politici in Afghanistan, in stretto coordinamento con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

- a) contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016 e, se del caso, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo;
- b) sostiene il dialogo politico Unione-Afghanistan;
- c) sostiene il ruolo cardine svolto dalle Nazioni Unite (ONU) in Afghanistan, contribuendo in particolare a un miglior coordinamento dell'assistenza internazionale, promuovendo in tal modo l'attuazione dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, nonché delle pertinenti risoluzioni dell'ONU.

⁽¹⁾ Decisione 2013/393/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, recante modifica della decisione 2013/382/PESC, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 47).

*Articolo 3***Mandato**

Per espletare il mandato, l'RSUE, in stretta cooperazione con i rappresentanti degli Stati membri in Afghanistan:

- a) promuove la posizione dell'Unione sul processo politico e sugli sviluppi in Afghanistan;
- b) mantiene uno stretto contatto con le pertinenti istituzioni afgane, in particolare il governo e il parlamento, nonché le autorità locali, sostenendone lo sviluppo. Dovrebbero essere mantenuti contatti anche con altri gruppi politici afgani e altri soggetti interessati in Afghanistan, in particolare con i pertinenti attori della società civile;
- c) mantiene uno stretto contatto con i soggetti interessati a livello internazionale e regionale in Afghanistan, in particolare il rappresentante speciale del segretario generale dell'ONU e l'alto rappresentante civile dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), nonché altri partner e organizzazioni fondamentali;
- d) informa in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan, della strategia dell'Unione europea in Afghanistan per il periodo 2014-2016, dell'accordo di cooperazione UE-Afghanistan sul partenariato e lo sviluppo e dei comunicati delle conferenze di Bonn, Chicago, Tokyo e Londra, specie nei seguenti settori:
 - i) sviluppo della capacità civile, specialmente a livello subnazionale;
 - ii) buon governo e creazione di istituzioni necessarie perché vi sia lo Stato di diritto, in particolare una magistratura indipendente;
 - iii) riforme elettorali e costituzionali;
 - iv) riforme nel settore della sicurezza, inclusi il rafforzamento delle istituzioni giudiziarie e dello Stato di diritto, dell'esercito nazionale e della forza di polizia, in particolare lo sviluppo del servizio di polizia civile;
 - v) promozione della crescita, in particolare mediante lo sviluppo agricolo e rurale;
 - vi) rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e i diritti delle donne e dei bambini;
 - vii) rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto;
 - viii) promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica, alla società civile e, conformemente alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, al processo di pace;
 - ix) rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga, la tratta di esseri umani e la proliferazione delle armi e delle armi di distruzione di massa e materiali affini;
 - x) agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro ordinato dei profughi e degli sfollati; e
 - xi) maggiore efficacia della presenza e delle attività dell'Unione in Afghanistan e contributo alla formulazione delle relazioni periodiche sull'attuazione della nuova strategia UE in Afghanistan per il periodo 2014-2016 richieste dal Consiglio;
- e) partecipa attivamente a consessi locali di coordinamento quali il Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento, tenendo nel contempo esaurientemente informati delle decisioni prese a tali livelli gli Stati membri non partecipanti;
- f) fornisce consulenza sulla partecipazione dell'Unione alle conferenze internazionali concernenti l'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto, in particolare sulla prossima conferenza ministeriale internazionale sull'Afghanistan, organizzata congiuntamente dall'Unione a Bruxelles in stretto collegamento con le autorità afgane e con i principali partner internazionali;
- g) si impegna attivamente per la promozione della cooperazione regionale attraverso le pertinenti iniziative, inclusi il processo di Istanbul e la conferenza sulla cooperazione economica regionale relativa all'Afghanistan (RECCA);
- h) contribuisce all'attuazione della politica e degli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le donne e i bambini che si trovano nelle zone di conflitto, soprattutto tramite monitoraggi e valutando gli sviluppi intervenuti al riguardo;
- i) fornisce sostegno, secondo opportunità, ad un processo di pace inclusivo e a guida afgana che porti ad una soluzione politica coerente con le «linee rosse» concordate nella conferenza di Bonn.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 625 000,00 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con il paese ospitante, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, incluso un piano di emergenza e di evacuazione degli uffici;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e con quelle della delegazione dell'Unione in Pakistan. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capomissione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione, che si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il suo personale devono contribuire a fornire elementi per rispondere a tutti i reclami e gli obblighi derivanti dai mandati dei precedenti RSUE in Afghanistan e forniscono assistenza amministrativa e l'accesso ai documenti pertinenti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA

DECISIONE (PESC) 2015/2006 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC ⁽¹⁾ che nomina il sig. Alexander RONDOS rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Corno d'Africa. Il mandato dell'RSUE scade il 31 ottobre 2015.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Alexander RONDOS quale RSUE per il Corno d'Africa è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente, sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Ai fini del mandato dell'RSUE, per Corno d'Africa si intende la Repubblica di Gibuti, lo Stato di Eritrea, la Repubblica federale democratica di Etiopia, la Repubblica del Kenya, la Repubblica federale di Somalia, la Repubblica del Sudan, la Repubblica del Sud Sudan e la Repubblica dell'Uganda. Per quanto riguarda le questioni aventi implicazioni regionali più vaste, l'RSUE avvia un dialogo, se del caso, con paesi ed entità regionali oltre il Corno d'Africa.

Articolo 2

Obiettivi politici

1. Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in relazione al Corno d'Africa indicati nel quadro strategico adottato il 14 novembre 2011, nel piano d'azione regionale 2015-2020 per il Corno d'Africa adottato il 26 ottobre 2015, e nelle pertinenti conclusioni del Consiglio, vale a dire al fine di contribuire attivamente agli sforzi regionali e internazionali volti a raggiungere una coesistenza pacifica e una pace duratura, la sicurezza e lo sviluppo all'interno e tra i paesi della regione. Inoltre, l'RSUE contribuisce a rafforzare la qualità, l'intensità, l'impatto e la visibilità degli svariati aspetti dell'impegno dell'Unione nel Corno d'Africa.

2. Gli obiettivi politici ai quali l'RSUE deve contribuire includono, tra l'altro:

- a) la continuazione della stabilizzazione del Corno d'Africa tenendo conto delle dinamiche regionali più ampie;

⁽¹⁾ Decisione 2011/819/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2011, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GUL 327 del 9.12.2011, pag. 62).

- b) la risoluzione dei conflitti, in particolare quelli in Somalia, Sud Sudan e Sudan, e la prevenzione e l'allarme rapido dei potenziali conflitti tra i paesi della regione o all'interno degli stessi;
- c) il sostegno alla cooperazione regionale in materia politica, di sicurezza ed economica;
- d) il miglioramento della gestione dei flussi migratori misti dal Corno d'Africa e al suo interno, affrontando anche le cause profonde di tali flussi.

Articolo 3

Mandato

1. Al fine di realizzare gli obiettivi politici dell'Unione relativi al Corno d'Africa, l'RSUE ha il mandato di:
 - a) sulla base del quadro strategico e del relativo piano d'azione regionale, avviare un dialogo con tutti i soggetti interessati nella regione, governi, autorità regionali, organizzazioni internazionali e regionali, società civile e diaspore, nell'intento di promuovere gli obiettivi dell'Unione, e contribuire a una migliore comprensione del ruolo dell'Unione nella regione;
 - b) dialogare con i principali attori al di fuori della regione che esercitano un'influenza nel Corno d'Africa, al fine di affrontare questioni più ampie di stabilità regionale, anche riguardo al Mar Rosso e all'Oceano indiano occidentale. Tali contatti comprendono il dialogo bilaterale con gli Stati Uniti d'America, i paesi del Golfo, l'Egitto, la Turchia e la Cina, contatti regionali con il Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e l'interazione con altri eventuali attori pertinenti;
 - c) rappresentare l'Unione nei pertinenti consessi internazionali, ove opportuno, e assicurare la visibilità del sostegno dell'Unione alla gestione delle crisi e alla risoluzione e alla prevenzione dei conflitti;
 - d) incoraggiare e sostenere una cooperazione politica e di sicurezza nonché un'integrazione economica efficaci nella regione mediante il partenariato dell'Unione con l'Unione africana (UA) e le organizzazioni regionali, in particolare l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD);
 - e) seguire gli sviluppi politici nella regione e contribuire allo sviluppo delle politiche dell'Unione rivolte alla regione, anche in relazione alla Somalia, al Sudan, al Sud Sudan e all'Eritrea, alla disputa della frontiera tra Etiopia ed Eritrea e all'attuazione dell'accordo di Algeri, alla disputa della frontiera tra Gibuti ed Eritrea, all'iniziativa del Bacino del Nilo e ad altre questioni che destano preoccupazioni nella regione e che hanno effetti sulla sicurezza, la stabilità e la prosperità;
 - f) esaminare le sfide transfrontaliere, in particolare in materia di migrazione e, su richiesta, partecipare a dialoghi in materia di migrazione con le parti interessate e contribuire più in generale alla politica dell'Unione sulla migrazione e i rifugiati riguardo alla regione, in linea con le priorità politiche dell'Unione, al fine di aumentare la cooperazione, anche per quanto riguarda il rimpatrio e la riammissione;
 - g) per quanto riguarda la Somalia, e operando in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione in Somalia e i partner pertinenti a livello regionale e internazionale, incluso il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite (ONU) per la Somalia, l'UA e l'IGAD, continuare a contribuire attivamente alle azioni e alle iniziative volte all'ulteriore stabilizzazione della Somalia e alla definizione dei piani post-transizione per tale paese, basandosi sul patto per un «new deal» del 2013 e i progressi nella formazione dello Stato federale e al fine di realizzare un processo elettorale credibile e inclusivo in Somalia nel 2016. L'RSUE continua inoltre a sostenere lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, anche tramite le missioni PESC dell'Unione schierate nella regione;
 - h) per quanto riguarda il Sudan, e in stretta cooperazione con i capi delegazione dell'Unione a Khartoum e presso l'UA a Addis Abeba, contribuire alla coerenza e all'efficacia della politica dell'Unione nei confronti del Sudan e sostenere soluzioni politiche per i conflitti in corso, nel Darfur, negli Stati del Kordofan meridionale e del Nilo azzurro e la riconciliazione nazionale tramite un processo politico globale. In proposito, l'RSUE contribuisce a un approccio internazionale coerente con l'UA, e, in particolare, il gruppo di attuazione ad alto livello dell'UA per il Sudan e il Sud Sudan (AUHIP), l'ONU e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, tenendo presente anche l'esigenza di sostenere la coesistenza pacifica del Sudan e del Sud Sudan, in particolare tramite l'attuazione degli accordi di Addis Abeba e la risoluzione delle questioni in sospeso relative all'accordo globale di pace;

- i) riguardo al Sud Sudan, basandosi sull'accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan firmato di recente, prosegue il dialogo a livello regionale, in particolare con l'IGAD, l'UA, l'ONU, i vicini del Sud Sudan e altri partner internazionali fondamentali, per garantire l'attuazione dell'accordo. A questo proposito, il RSUE lavora in stretta cooperazione con i capi delle delegazioni dell'UE a Giuba e presso l'UA a Addis Abeba;
 - j) seguire da vicino altre sfide transfrontaliere che riguardano il Corno d'Africa, con particolare attenzione alla radicalizzazione e al terrorismo, ma senza trascurare la sicurezza marittima e la pirateria, la criminalità organizzata, il contrabbando e il traffico di armi, di prodotti della fauna selvatica, di stupefacenti e di altre merci e le eventuali conseguenze politiche o relative alla sicurezza a seguito di crisi umanitarie;
 - k) promuovere l'accesso umanitario in tutta la regione;
 - l) contribuire all'attuazione della decisione 2011/168/PESC ⁽¹⁾ del Consiglio e della politica dell'Unione in materia di diritti umani, in cooperazione con l'RSUE per i diritti umani, compresi gli orientamenti dell'UE sui diritti umani, in particolare gli orientamenti dell'UE sui bambini e i conflitti armati, nonché gli orientamenti dell'UE in materia di violenza contro le donne e le ragazze e di lotta contro tutte le forme di discriminazione contro di loro, così come della politica dell'Unione in relazione alla risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, anche monitorando e relazionando sugli sviluppi, nonché formulando raccomandazioni a tale riguardo.
2. Ai fini dell'espletamento del mandato, l'RSUE tra l'altro:
- a) fornisce consulenza e riferisce, se del caso, in merito alla definizione delle posizioni dell'Unione nei consessi internazionali, al fine di promuovere in modo proattivo un approccio politico coerente dell'Unione nei confronti del Corno d'Africa;
 - b) mantiene una visione globale di tutte le attività dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti, le delegazioni dell'Unione nella regione e la Commissione.

Articolo 5

Finanziamento

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 3 500 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

⁽¹⁾ Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga la posizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici e di sicurezza specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio e periodicamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per contribuire alla coerenza e alla corrispondenza delle loro rispettive attività.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con i paesi ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione nella regione e gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione stessa.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e un piano di emergenza e di evacuazione;

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato.

Articolo 11

Relazioni

1. L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
2. L'RSUE riferisce sul modo migliore di condurre le iniziative dell'Unione, quali il contributo dell'Unione alle riforme, compresi gli aspetti politici dei progetti di sviluppo pertinenti dell'Unione, in coordinamento con le delegazioni dell'Unione nella regione.

Articolo 12

Coordinamento

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia delle azioni dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle delle delegazioni dell'Unione e della Commissione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nella regione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i capi delle delegazioni dell'Unione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE, in stretto coordinamento con le delegazioni pertinenti dell'Unione, fornisce orientamenti politici a livello locale al comandante della forza EUNAVFOR Atalanta, al comandante della missione dell'UE EUTM Somalia e al capo della missione EUCAP Nestor. Se necessario, l'RSUE, il comandante delle operazioni dell'UE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.
3. L'RSUE coopera strettamente con le autorità dei paesi interessati, con l'ONU, l'UA, l'IGAD, altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale, nonché con la società civile nella regione.

Articolo 13

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA

DECISIONE (PESC) 2015/2007 DEL CONSIGLIO**del 10 novembre 2015****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 31 ottobre 2015.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 28 febbraio 2017. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (BiH): costanti progressi nel processo di stabilizzazione e associazione, affinché la BiH diventi stabile, vitale, pacifica, multi-etnica e unita, cooperi pacificamente con i suoi vicini e sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'Unione. L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace in BiH.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).

- b) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;
- c) facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee;
- d) monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;
- e) assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;
- f) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH;
- g) fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, le relazioni con le autorità locali e con i media locali; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza;
- h) coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'Unione all'opinione pubblica in BiH;
- i) promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale;
- j) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;
- k) avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);
- l) in linea con il processo di integrazione nell'Unione, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e fornire consulenza al riguardo;
- m) mantenere stretti contatti e procedere a consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese;
- n) fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;
- o) fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto dell'RSUE con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° novembre 2015 al 28 febbraio 2017 è pari a 7 600 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'attuazione del mandato è assegnato apposito personale al fine di contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra. La squadra comprende membri con competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro, dell'istituzione dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del personale dell'RSUE**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del personale dell'RSUE sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il Segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso ad ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

*Articolo 10***Sicurezza**

In conformità alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione con una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell'area geografica di competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e incluso un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente sia per iscritto che oralmente all'AR e al CPS. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione e i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.
3. A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, insieme ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il personale dell'RSUE contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per la BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta, al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro la fine di giugno 2016 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro la fine di novembre 2016.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA

DECISIONE (PESC) 2015/2008 DEL CONSIGLIO**del 10 novembre 2015****che modifica la decisione 2010/452/PESC, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 12 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/452/PESC ⁽¹⁾, che ha prorogato la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia («EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall'azione comune 2008/736/PESC del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 16 dicembre 2014, il Consiglio ha adottato la decisione 2014/915/PESC ⁽³⁾, che ha modificato la decisione 2010/452/PESC, prorogando la missione fino al 14 dicembre 2016 e fissando un importo di riferimento finanziario fino al 14 dicembre 2015.
- (3) È opportuno stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario che copra il periodo dal 15 dicembre 2015 al 14 dicembre 2016.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/452/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/452/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 14, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2015 e il 14 dicembre 2016 è pari a 17 640 000 EUR.»;

- 2) all'articolo 14, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal paragrafo seguente:

«2. L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUMM Georgia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUMM Georgia.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 2015.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA

⁽¹⁾ Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GUL 213 del 13.8.2010, pag. 43).

⁽²⁾ Azione comune 2008/736/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2008, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GUL 248 del 17.9.2008, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione 2014/915/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2014, che modifica la decisione 2010/452/PESC sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GUL 360 del 17.12.2014, pag. 56).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2009 DEL CONSIGLIO
del 10 novembre 2015
relativa all'avvio in Polonia dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.
- (2) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio ⁽²⁾ dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui sopra relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (3) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.
- (4) La Polonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici.
- (5) La Polonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con l'Austria.
- (6) Una visita di valutazione ha avuto luogo in Polonia e il gruppo di valutazione austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio.
- (7) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici.
- (8) Il 13 luglio 2015, il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato pienamente le disposizioni generali in materia di protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI.
- (9) Pertanto, ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia dovrebbe poter ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.
- (10) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.
- (11) L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

⁽¹⁾ GUL 210 del 6.8.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

- (12) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Polonia può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI a decorrere dal 12 novembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT